



COMUNE DI MIGLIERINA

(PROVINCIA DI CATANZARO)

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Schema di convenzione per l'utilizzo di personale a tempo parziale (art.14 del CCNL sottoscritto in data 22/1/2004 e art.17 del CCNL 21.05.2018).

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno sette del mese di Gennaio nella residenza municipale di MIGLIERINA con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

Tra Il Comune di Miglierina rappresentato dalla **Dott.ssa Rita Rosina Fratto**

nella qualità di Responsabile Area Amministrativa, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Miglierina, e

Il Comune di Lamezia Terme, rappresentato dalla **Dott.ssa Nadia Aiello**

nella qualità di Responsabile Settore Economico Finanziario - Servizio Organizzazione Risorse Umane, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Lamezia Terme;

Viste le deliberazioni autorizzative emanate dalla Giunta Comunale;

Premesso che

- a norma dell'art.14 del CCNL22.1.2004 "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza";

- con l'art.1 comma 124 della L.145/2018 il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori a tempo parziale la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art. 53, comma1, D.lgs. n.165/2001; per gli enti locali, l'art.1,comma 58 bis della Legge n. 662/1996) a corroborazione dell'art.14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 a mente delle quali "...gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione". In questo caso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno



COMUNE DI MIGLIERINA

(PROVINCIA DI CATANZARO)

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni;

- l'art. 17 comma 6 del CCNL del 21.05.2018 prevede che nell'ipotesi di conferimento di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 21.01.2004, le retribuzioni di posizione e di risultato sono corrisposte secondo quanto ivi precisato e specificato;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Lamezia Terme ha richiesto con nota del 30 novembre 2021, prot. n. 83598, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 1697 del 02 Dicembre 2021, al Sindaco di questo Ente l'attivazione dell'istituto dello "scavalco condiviso" per l'utilizzazione dell'Ing. Nicola Cerminara, istruttore direttivo tecnico in servizio presso questo Comune, il quale si è dichiarato a ciò disponibile;

- la convenzione, senza attivare né nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa a scavalco in due enti, per cui il dipendente in oggetto conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente a scavalco;

- pertanto, tale forma di convenzionamento non è da considerarsi forma di assunzione flessibile ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

- con deliberazione della Giunta Comunale di Miglierina n. 1 del 7 gennaio 2022, esecutiva, è stato approvato lo schema di convenzione tra i Comuni di Miglierina e di Lamezia Terme al fine di definire tempi, modalità e obblighi inerenti l'utilizzazione a tempo parziale del dipendente Ing. Nicola Cerminara, ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004, disciplinando, all'interno della convenzione, i rapporti economici e giuridici tra i Comuni aderenti;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, come sopra rappresentate e costituite, si stabilisce e si stipula quanto segue.

Art.1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 Finalità



COMUNE DI MIGLIERINA

(PROVINCIA DI CATANZARO)

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, dell'art.1 comma 124 della L.145/2018 e dell'art.17 del CCNL 21.5.2018, l'utilizzo condiviso del personale interessato nonché di consentire ulteriore acquisizione di esperienza professionale dei propri dipendenti in ragione del disimpegno della propria prestazione professionale in contesti diversi innestando i detti profili causali in un'ottica di collaborazione.

Art. 3 Oggetto

La presente convenzione disciplina la gestione del personale in premessa utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro. Essa in particolare disciplina l'utilizzazione, da parte del Comune di Lamezia Terme, dell'Ing. Nicola Cerminara, istruttore direttivo tecnico in servizio presso il Comune di Miglierina, per 9 (nove) ore settimanali, per lo svolgimento di mansioni equivalenti.

Art. 4 Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è fissata in mesi 6(sei), per n. 9 ore settimanali, decorrenti dalla data di stipula, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo e con l'articolazione settimanale dell'orario definita dai Sindaci dei due Comuni. Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte del Comune di Lamezia Terme, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Miglierina. Il Comune di Miglierina si riserva di richiamare in sede il dipendente, con preavviso non inferiore a 10 giorni, qualora esigenze istituzionali, organizzative o funzionali comportino la necessità del rientro in sede. Di contro il Comune di Lamezia Terme, qualora esigenze istituzionali, organizzative o funzionali dovessero palesarne l'esigenza, potrà risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente di cui trattasi, tramite richiesta da inoltrare al Comune cedente, con preavviso non inferiore a 10giorni.

Art.5 Condizioni per l'utilizzo del dipendente



COMUNE DI MIGLIERINA

(PROVINCIA DI CATANZARO)

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

L'utilizzo del personale per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo è riconnesso all'acquisito consenso scritto del lavoratore e alla rilasciata autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

Art.6 Gestione del personale

Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'ente di provenienza. Nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dipendente da fruire nei giorni in cui è stabilito lo stesso presti servizio presso l'Ente utilizzatore è oggetto di autorizzazione da parte dell'ente di provenienza. Per esigenze di servizio e previa intesa tra il responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente di appartenenza e il responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale il dipendente disimpegna le proprie mansioni nel periodo di utilizzo può essere variata la collocazione temporale della prestazione dandone preventiva comunicazione al lavoratore interessato. Il dipendente nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo in cui è assegnato. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'ente utilizzatore può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato. L'utilizzo dei lavoratori da parte di entrambi gli enti interessati, non configura una prestazione a tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale.

Art.7 Competenze

Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" sono affidate alla competenza dei rispettivi e competenti organi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell' art.5, comma 2, del d.lgs. n.165 del 2001 in esecuzione del piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

Art.8 Assunzione incarico di Posizione Organizzativa



COMUNE DI MIGLIERINA

(PROVINCIA DI CATANZARO)

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Al funzionario utilizzato cui verrà conferito l'incarico di posizione organizzativa sarà riconosciuta (ex art. 17 e segg.ti del CCNL21/05/2018) la retribuzione di posizione nella misura massima e quella di risultato in relazione all'impiego a tempo parziale, riproporzionata in base al tempo di lavoro prestato presso il Comune e, comunque, nei limiti di quanto previsto dall' art.17del CCNL.

Il Comune di Lamezia Terme ha facoltà di conferire al dipendente utilizzato ogni ulteriore incarico e/o indennità compatibile con il profilo professionale e con la posizione di lavoro rivestita presso l'ente di appartenenza e/o di autorizzare lo stesso ad effettuare, per esigenze d'ufficio, prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro. In entrambi i casi, il costo relativo a tali prestazioni sarà a totale carico dell'ente utilizzatore.

Art. 9 Oneri finanziari. Riparto della spesa. Rendiconti e rimborsi

La rendicontazione delle somme dovute sarà comunicata con cadenza mensile dal Comune di Miglierina ed il Comune di Lamezia Terme provvederà al rimborso delle somme dovute entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.10 Risoluzione

La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi: - Per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro; - Per scadenza della presente convenzione, salvo proroga; - Per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli Enti convenzionati; - Recesso unilaterale da parte degli Enti convenzionati; - Mancato rimborso da parte del Comune di Lamezia Terme delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art. 9. La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo raccomandata A/R di almeno 10 (dieci) giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Art.11 Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in

Art.12 Norme finali

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.



COMUNE DI MIGLIERINA

(PROVINCIA DI CATANZARO)

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

